



451/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78910 del registro di Segreteria.

TRA

XX , rappresentato e difeso dall'avv.

Paolo Bonaiuti e dall'avv. Susanna Chiabotto.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in proprio.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha contestato il decreto n. 152 del 18/12/2019, emesso dal resistente, con cui è stata rigettata l'istanza di pensione privilegiata ordinaria del 15/10/2012, protocollata il 23/10/2012,

ritenendo che l'infermità "Disturbo ansioso depressivo con spunti persecutori paranoidei" non sia dipendente dal servizio. Ha rappresentato di aver svolto il servizio come militare di leva nell'esercito dal 13/11/1989 e di essere stato incorporato fino al 12/03/1990 quando è stato collocato in congedo assoluto per riforma. Ha, quindi, evidenziato quanto riportato nel rapporto informativo del 21/12/1989 e ha elencato i ricoveri avvenuti durante il servizio. Ha rilevato che era sano sotto il profilo psichico prima del servizio militare e ha rilevato che la patologia di cui soffre rientra nella classe delle schizofrenie.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente ha depositato a sostegno della domanda documentazione medica e perizie di parte. Ha concluso chiedendo di riconoscere la dipendenza dal servizio dell'infermità "Disturbo ansioso depressivo con spunti persecutori paranoidei" ascrivibile alla 6 categoria Tab. A, e, per l'effetto, di dichiarare il diritto al corrispondente trattamento di pensione privilegiata ordinaria a vita, sin dalla data del congedo per riforma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo anche ai sensi delle sentenze n. 8/QM/2007 e n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite;

in via istruttoria ha chiesto la nomina del consulente tecnico d'ufficio.

Con comparsa di costituzione il resistente ha rilevato che la domanda pensionistica è stata presentata dopo oltre venti anni dal congedo e ha evidenziato che il ricorrente non ha provato gli specifici fatti di servizio che avrebbero concorso ad agevolare l'insorgenza della patologia. Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, ha rilevato che la domanda pensionistica è del 23/10/2012 e gli importi eventualmente spettanti decorrono dal 1/11/2012, con l'attribuzione degli eventuali oneri accessori limitata ai soli interessi legali fino al 10/8/2000 (data di entrata in vigore della legge 205/2000) ed alla maggior somma tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria successivamente a tale data, e con vittoria di spese.

Con note il ricorrente ha contestato a quanto dedotto dal resistente nella comparsa di costituzione e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

All'esito dell'udienza del 22/03/2023, con l'ordinanza n. 68/2023, è stato chiesto il parere medico-legale all'Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero della Salute, fissando l'udienza del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6/12/2023 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota l'UML ha comunicato che il suddetto parere potrà essere evaso solo entro il terzo trimestre del 2024.

Con note il ricorrente ha richiamato la suddetta comunicazione dell'UML e ha chiesto la sostituzione del CTU incaricato al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo.

All'esito dell'udienza del 6/12/2023, con l'ordinanza n. 195/2023 è stata revocata l'ordinanza n. 68/2023 ed è stato chiesto il parere medico legale al Collegio Medico Legale sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando la data del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con note il ricorrente ha rilevato che è una facoltà della difesa provvedere o meno all'invio al CML di osservazioni al parere preliminare e che l'eventuale assenza di osservazioni costituisce esercizio del diritto di difesa e non acquiescenza all'esito del parere. Ha, quindi, chiesto il rinvio dell'udienza, rilevando che il termine per eventuali osservazioni scade il 19/06/2024.

Con successive note il ricorrente ha depositato le osservazioni critiche al parere preliminare.

All'esito udienza del 19/06/2024, con l'ordinanza n.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

101/2024, tenuto conto dei termini per il deposito di osservazioni e dell'assenza in atti del parere definitivo, la discussione della causa è stata rinviata al 25/09/2024.

Il CML ha depositato il parere definitivo.

Con note e relativi allegati il ricorrente ha contestato l'esito del parere definitivo e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine ha chiesto un supplemento istruttorio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 25/09/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimo Silvestri per delega per il ricorrente ha contestato l'esito del parere medico legale, si è riporta agli atti e alle CTP depositate; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il giudizio verte sulla domanda del ricorrente di pensione privilegiata per l'infermità "Disturbo ansioso depressivo con spunti persecutori paranoidei".

Al riguardo, il CML ha esaminato la documentazione in atti, ritenendo che la suddetta infermità non sia dipendente dal servizio.

Sul punto, il CML ha evidenziato, tra l'altro, che

"il servizio militare di leva può essere identificato, quale momento rilevatore di una minore resilienza endocostituzionale dello XX le cui cause sono ad oggi non correlabili con eventi esterni ma legate alla crescita e alla personalità del soggetto" e che "la chiamata alle armi, l'allontanamento dalla famiglia, dagli affetti, il costante contrasto con la disciplina militare, l'inadeguatezza nei rapporti con i superiori ed i commilitoni, possono sicuramente aver avuto la funzione di occasionalità nella comparsa della forma piena della malattia, tenuto conto però che qualsiasi condizione, con elevato contenuto emozionale, avrebbe comunque potuto eleggersi a tale compito. Il servizio militare pertanto non assurge in alcun modo a ruolo causale ovvero concausale nel determinismo della patologia, poiché essa ha manifestazioni cliniche proprie e proprio in età post-adolescenziale e il cui decorso non è prevedibile ma che si presenta come cronico ed ingravescente con scarsa risposta a trattamenti farmacologici e di sostegno psicoterapeutico".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla luce del suddetto parere, condiviso da questo giudice, sono superate le argomentazioni formulate dal ricorrente a sostegno del ricorso, già oggetto di

esame da parte del CML che nel parere definitivo ha confermato l'esito del parere preliminare contro deducendo alle osservazioni del CTP dott.ssa Cavalieri.

Per quanto attiene alla successiva CTP a firma del dott. Cannavicci del 4/09/2024, acquisita in data 11/09/2024, si rileva che la CTP avrebbe dovuto essere prodotta al CML dopo la ricezione del parere preliminare, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d) del c.g.c, disposizione riportata nell'ordinanza n. 195/2023 di conferimento dell'incarico peritale al CML e che essa non offre sostanzialmente argomenti diversi rispetto a quelli già presenti nella CTP della dott.ssa Cavalieri, già esaminati dal CML.

Pertanto, il ricorso è rigettato. Le spese di lite sono compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso, compensa le competenze legali, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.09.2024
per il Dirigente**

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
26.09.2024 10:56:49
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03